

approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 novembre 2001 (del. 159) –
modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2002 (del. n.393)
modificato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 22 gennaio 2003 (del. n. 3)
modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 febbraio 2003 (del. n. 181)
modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 16-17 aprile 2003 (del. 318)
modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 12-13 dicembre 2003 (del. 231)
modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 14 febbraio 2004 (del. 294)

REGOLAMENTO CIA

TITOLO I

IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

Art. 1

Natura, Funzioni e Sede

Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un organismo tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, i Miniarbitri ed i componenti delle Strutture Tecniche del Settore, nonché di assolvere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Federale della FIP, con autonomia organizzativa.

Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2

Organismi

Sono organismi del Comitato Italiano Arbitri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Commissione Tecnica
- Consulta Nazionale

Art. 3

Il Presidente

Il Presidente, nominato con le modalità di cui all'art. 86 del R.O. della FIP, oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio, della Commissione Tecnica e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno
- Da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo del CIA.
- Vigila sul buon operato di tutti i Settori del CIA
- Propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CIA.

- Adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate.
- Relaziona il Consiglio Federale sull'operato del CIA di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. 4 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Federale svolge:

- funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 **Il Consiglio Direttivo del CIA**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 Consiglieri nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del CIA. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo i Coordinatori di Settore e senza diritto di voto il Coordinatore Tecnico ed il Responsabile delle Designazioni relative alla 1^a Categoria.

Il Consiglio Direttivo oltre alle problematiche di indirizzo è competente a:

- a) Assumere tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
- b) Dettare le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, controlla e verifica che le stesse siano correttamente applicate.
- c) Curare il reclutamento e l'inquadramento degli Arbitri, degli Ufficiali di Campo, dei Commissari Speciali, degli Istruttori e dei Miniarbitri, nonché ne disciplina l'attività e ne promuove il miglioramento tecnico.
- d) Promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della Categoria.
- e) Proporre al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo Benemeriti.
- f) Deliberare le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività.
- g) Deliberare, avvalendosi delle valutazioni dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni degli Arbitri o Ufficiali di Campo.
- h) Proporre al Presidente Federale i nominativi degli Arbitri da ammettere agli esami per la nomina ad Arbitri Internazionali.

Il Consiglio Direttivo del CIA deve essere convocato almeno 6 volte in un anno sportivo su iniziativa del Presidente del CIA il quale fissa la sede e la data della riunione e predispone l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo del CIA può essere convocato dal Presidente Federale ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo del CIA.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere cariche territoriali.

Art. 6
Durata in carica e doveri

La durata delle cariche, ed i doveri degli organi del CIA sono disciplinati dagli Artt. 81 e 86 del R.O. della FIP.

TITOLO III

ATTIVITA' CENTRALE

Art. 7
Il Coordinatore Tecnico

Il Coordinatore Tecnico, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, ha funzioni di consulenza, nell'ambito del settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissatigli dal Consiglio Direttivo del CIA e di quanto disciplinato dal presente regolamento.

In particolare ha la funzione di istruire ed aggiornare, costantemente, gli Arbitri, nonché gli Istruttori Regionali Arbitri, al fine di migliorare il livello professionale ed assicurare omogeneità della qualità delle prestazioni professionali.

Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, può essere nominato un secondo Coordinatore Tecnico, con le modalità di cui al primo comma. Nella proposta di nomina il Consiglio Direttivo del CIA fisserà la ripartizione e la definizione dei rispettivi ambiti di intervento.

Il Coordinatore Tecnico deve aver rivestito la qualifica di Arbitro di 1^a categoria.

Partecipa, senza diritto a voto, al Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 8
Settori Tecnici

Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA, in ragione della peculiarità delle categorie professionali dei tesserati, per assicurarne la migliore funzionalità, sono articolati quattro settori Tecnici:

- a) Settore Arbitri;
- b) Settore Commissari Speciali;
- c) Settore Ufficiali di Campo;
- d) Settore Miniarbitri.

Art. 9
Coordinatori di Settore

I suddetti Settori sono normalmente retti da un Consigliere del CIA.

Quando si renda necessario il Consiglio Direttivo del CIA al di fuori del proprio ambito nomina gli incaricati responsabili dei Settori che, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati, assicurano una funzione di coordinamento, coadiuvando l'azione, centrale e periferica, di reclutamento, formazione ed aggiornamento dei tesserati degli specifici settori di competenza.

Ove particolari esigenze di funzionalità o l'attuazione di iniziative e di programmi speciali ne suggeriscano l'opportunità, i Coordinatori possono proporre al Consiglio Direttivo del CIA la nomina, nell'ambito dei settori, di Comitati Tecnici di supporto.

Art. 10 (del. 3 C.P. 22.1.03)
Commissione Tecnica

La Commissione è composta dal Coordinatore Tecnico, da un rappresentante dei Tecnici e da un rappresentante del Settore Squadre Nazionali Maschile e da un rappresentante del Settore Squadre Nazionali Femminile ed ha il compito di assicurare il necessario equilibrio, convergenza e collegamento dei settori stessi nell'organico proseguimento degli obiettivi istituzionali.

Ha inoltre il compito di risolvere, interpretare tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, nonché di invitare ai lavori della stessa persona di accertata competenza nell'ambito del Settore Arbitrale.

Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CIA prima di entrare in vigore.

La Commissione è presieduta dal Presidente del CIA.

Art. 11
Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo del CIA e dai Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

E' presieduta e convocata dal Presidente del CIA o, per delega, dal Vice Presidente.

Si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 12
Durata degli incarichi

La carica dei responsabili delle strutture organizzative e rappresentative centrali è di due annate sportive e può essere rinnovata.

TITOLO IV

L'ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 13 **Attività Arbitrale**

L'Attività arbitrale periferica è assicurata ed articolata attraverso i seguenti organismi:

- Commissione Regionale Arbitri;
- Commissione Provinciale Arbitri;

Art. 14 **Commissione Regionale Arbitri**

La Commissione Regionale Arbitri è composta da un Presidente e da due membri, è proposta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e nominata dal Consiglio Direttivo del CIA.

Il Presidente deve essere, od essere stato, un tesserato CIA, non deve essere un Arbitro di 1[^] Categoria.

La Commissione Regionale Arbitri deve, all'inizio dell'anno sportivo, presentare un programma per la relativa ratifica da parte del CIA, avendolo preventivamente concordato con il Presidente Regionale FIP.

La Commissione Regionale ha potere di coordinamento e controllo sulle Commissioni Provinciali Arbitri e deve essere portata a conoscenza dei loro programmi nei tempi da essa stabiliti.

Ha, altresì, il compito di controllare tecnicamente gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo ed i Miniarbitri in tutti i Campionati Regionali e Provinciali, avvalendosi dei Commissari Speciali messi a sua disposizione dal CIA e del supporto degli Istruttori Regionali al fine di proporre allo stesso, al termine della stagione sportiva, i più meritevoli per la promozione alla serie superiore. Deve inoltre segnalare in quali campionati possono essere utilizzati i Miniarbitri, secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente Regolamento.

Detta Commissione deve altresì:

- collaborare con il CIA per quanto richiesto;
- curare particolarmente in accordo con il Comitato Regionale FIP il reclutamento degli Arbitri, Ufficiali di Campo e Miniarbitri;
- proporre Arbitri ed Ufficiali di Campo da nominare Benemeriti;
- designare Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su delega del CIA;
- deferire i tesserati CIA alla Commissione Disciplina del CIA;

Art. 15 **La Commissione Provinciale Arbitri**

La Commissione Provinciale Arbitri è composta da un Presidente e da due membri proposti dal competente Organo Territoriale d'intesa con il Consiglio Regionale FIP, la Commissione Regionale CIA e nominata dal Consiglio Direttivo del CIA.

Il Presidente deve essere stato o essere un tesserato CIA

La Commissione Provinciale ha il compito di attuare i programmi predisposti dalla Commissione Regionale con particolare riferimento al reclutamento degli Arbitri, Ufficiali di Campo e Miniarbitri

Ha, altresì, il compito di indire riunioni tecniche periodiche alle quali è obbligatoria la presenza di tutti i tesserati CIA in attività.

Qualsiasi iniziativa della Commissione deve essere portata a conoscenza del Presidente della Commissione Regionale.

Le cariche della Commissione Provinciale non possono essere cumulate con quelle della Commissione Regionale.

Art. 16 **Durata del mandato**

La durata del mandato delle Commissioni Regionali e Provinciali è di due annate sportive e può essere rinnovata.

Il Consiglio Direttivo del CIA può, ove ritenga che le Commissioni Regionali e Provinciali non operino in conformità alle linee di indirizzo e di programma fissate e su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 60 giorni, entro i quali si deve procedere alle nuove nomine come riportato dagli artt. 14-15 del presente Regolamento.

TITOLO V

I TESSERATI IN ATTIVITA'

CAPO I

Qualifiche dei tesserati in attività

Norme generali

Art. 17 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Qualifiche

I tesserati del CIA, in attività, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- Arbitri;
- Ufficiali di Campo;
- Commissari Speciali;
- Istruttori;
- Miniarbitri;
- Mini ufficiali di campo

Art. 18 **Conferimento delle qualifiche**

Le qualifiche di cui al precedente articolo vengono conferite dal Consiglio Direttivo del CIA, che provvede, annualmente al tesseramento.

Art. 19
Requisiti

I tesserati debbono essere cittadini Italiani e risultare di ineccepibile condotta morale e civile.

Possono essere ammessi alla qualifica di tesserati del CIA, previa autorizzazione del Consiglio Federale, i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

CAPO II

Arbitri ed Ufficiali di Campo.

Art. 20
Classificazione degli Arbitri

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:

- Arbitri Internazionali;
- Arbitri Nazionali;
- Arbitri Regionali.

Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito per effetto delle promozioni conseguite, sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1° categoria: Arbitri di Campionati professionistici suddivisi in gruppi a secondo delle Leghe, riconosciute dalla FIP
- 2° " Arbitri di Serie B d'Eccellenza ed A/1 F;
- 3° " Arbitri di Serie B/2 M ed A/2 F;
- 4° " Arbitri di Serie C/1 M e B/F;
- 5° " Arbitri di Serie C/2 M e C/F;
- 6° " Arbitri a disposizione per campionati Regionali e Provinciali.

Art. 21
Reclutamento Arbitri

La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi.

Possono partecipare ai corsi per Arbitri Regionali i cittadini Italiani che possiedano i richiesti requisiti fisici e che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 36.

I Miniarbitri che abbiano svolto attività per almeno due annate sportive e che abbiano compiuto i 18 anni di età, possono presentare domanda per essere ammessi nella categoria degli Arbitri Regionali (6° categoria).

Art. 22
Avanzamenti: condizioni

Gli arbitri risultati idonei all'esito dei corsi, comunque, non potranno accedere alla direzione dei campionati di serie nazionale se non dopo una permanenza minima di tre annate sportive nei campionati regionali.

Fatta eccezione per gli ex giocatori di carattere Nazionale o per i casi particolari ritenuti validi dalla Commissione Tecnica del CIA.

Per i Miniarbitri il passaggio ai Campionati Nazionali è ridotta a due annate purché la somma complessiva degli anni di appartenenza alla categoria arbitrale sia almeno di 4 anni.

Ferme le modalità ed i criteri di promozione secondo la disciplina prevista dall'art. 5, lettera g) del presente Regolamento, gli Arbitri promossi alle categorie 5°, 4°, 3° e 2°, al termine dell'anno d'esordio non possono conseguire la promozione alla categoria superiore.

Art. 23 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)
Classificazione degli Ufficiali di Campo

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA gli Ufficiali di Campo in attività sono classificati in:

- Ufficiali di Campo Nazionali;
- Ufficiali di Campo Regionali.

Gli Ufficiali di Campo Nazionale saranno utilizzati nei campionati professionistici e nei campionati di serie B/Ecc., B/M, A1/F e A2/F.

Gli Ufficiali di Campo Regionali saranno utilizzati nei campionati di serie C/M, C2/M, B/F e campionati regionali.

Art. 24
Reclutamento
Degli Ufficiali di Campo

La qualifica di Ufficiale di Campo si consegue all'esito del superamento di appositi corsi cui possono partecipare i cittadini Italiani che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Art. 25
Decadenza dalla qualifica di
Arbitro ed Ufficiale di Campo

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:

- A) - dimissioni;
- B) - mancato rinnovo del tesseramento per un anno, ad eccezione di coloro che siano chiamati a prestare servizio militare o di coloro per cui il Consiglio Direttivo del CIA riterrà valido il motivo addotto;
- C) - per effetto di specifica sanzione art. 99;
- D) - nell'ipotesi disciplinata dall'art. 28.

Art. 26 **Arbitri Internazionali**

Gli Arbitri Internazionali sono nominati dalla F.I.B.A. secondo le modalità da questa stabilite.

E' condizione essenziale, affinché possa essere proposta, che il candidato ad Arbitro Internazionale, abbia diretto, per almeno due anni consecutivi, gare di Play-Off della massima serie.

Gli Arbitri Internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane.

Art. 27 **Tesseramento in altre categorie**

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo in attività perdono la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatori, giocatori, dirigenti di società. Qualora vengano eletti a qualsiasi carica federale, centrale o periferica la loro qualifica rimane momentaneamente sospesa per la durata del mandato.

I nuovi Arbitri ed i nuovi Ufficiali di Campo possono rimanere tesserati anche come giocatori, fino all'età di 30 anni, con l'obbligo di non dirigere gare di campionato nel quale partecipa la società di appartenenza.

Tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.

Art. 28 **Aspettativa**

Il tesserato CIA che, per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia), non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ai trenta giorni, deve presentare al CIA richiesta scritta di collocamento in aspettativa per l'eventuale concessione.

Detto periodo non può superare un anno: in tal caso il tesserato verrà, automaticamente retrocesso nella Categoria inferiore.

L'Arbitro o Ufficiale di Campo collocato in aspettativa per un periodo superiore a sei mesi, prima di poter riprendere la propria attività deve dirigere o espletare l'incarico in almeno quattro gare del campionato inferiore alla sua lista di appartenenza.

Ripetute richieste di aspettativa non saranno prese in considerazione.

Il tesserato collocato in aspettativa per motivi diversi dal servizio militare o maternità che, al rientro, non abbia diretto, entro l'anno sportivo, almeno una gara del proprio massimo campionato di appartenenza, dovrà essere retrocesso, per il successivo anno sportivo, al campionato inferiore.

Il Consiglio Direttivo del CIA può, derogare dalle prescrizioni del presente articolo, per casi particolari, nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia in connessione ad un grave infortunio subito dal tesserato o per evidenti motivi di lavoro documentati (es. Stage, ecc.).

Art. 29
Limite di età

Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo che hanno raggiunto il 50° anno di età cessano di operare nei Campionati Nazionali, ma possono essere impiegati nei Campionati Regionali sempre che risultino in regola con la documentazione sanitaria prevista sino al raggiungimento del 60° anno di età.

Art. 30
Doveri degli Arbitri
Ed Ufficiali di Campo

Gli Arbitri hanno l'obbligo di:

- A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
- B) sottoporsi a regolare visita medica specifica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo;
- C) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA;
- D) accettare designazioni di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche per i campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali;
- E) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale o Provinciale.

Gli Ufficiali di Campo hanno gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione delle lettere B) e C).

L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta il deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere A) B) e C) comporta l'esclusione dalle liste nazionali.

Art. 31 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)
Retrocessione dalla 1° categoria

L'Arbitro di 1° categoria, retrocesso al termine dell'anno sportivo, verrà tolto dalle liste e posto Fuori Quadro o, su sua richiesta, inserito nelle liste degli Arbitri Regionali.

L'Ufficiale di Campo Nazionale retrocesso al termine dell'anno sportivo verrà messo a disposizione dei campionati regionali o posto a sua richiesta "Fuori Quadro".

Art. 32
Retrocessione dalla 2°, 3° 4° categoria

L'Arbitro retrocesso al termine dell'Anno Sportivo non può essere ammesso alla categoria inferiore se di età superiore ai 38 anni per la 2^ categoria, di 36 anni per la 3^ categoria e di 34 per la 4^ categoria, ma a sua richiesta posto Fuori Quadro o inserito nelle liste degli Arbitri Regionali.

L'Ufficiale di Campo di 2^ categoria retrocesso al termine dell'Anno Sportivo verrà tolto dalle liste e posto a sua richiesta Fuori quadro o messo a disposizione dei Campionati Regionali.

Art. 33 (del. 181 C.F. 22.2.03 – del. 318 C.F. 16-17.4.03 - (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Periodo massimo di permanenza

Nelle diverse categorie

L'Arbitro e l'Ufficiale di Campo Nazionale verrà tolto dalle liste e posto Fuori Quadro o a sua richiesta posto a disposizione dei Campionati Regionali se dopo 10 anni di permanenza non si colloca entro i 3/4 della classifica finale della sua categoria.

Per gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo appartenenti alle restanti categorie è prevista la possibilità di accedere alla promozione alla categoria superiore per un periodo massimo e non oltre i 10 anni (compresi) di permanenza nella stessa categoria.

Il tesserato, trascorsi i 10 anni di permanenza nella stessa categoria, per essere escluso dalla lista deve, nei successivi tre anni, collocarsi almeno per due stagioni, anche non consecutive, nell'ultimo quarto della classifica; ovviamente se non rientra nel numero dei retrocedibili annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo del CIA per ogni categoria.

Art. 34 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)

Età massima per la promozione

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo dopo il compimento del 40° anno di età non possono essere promossi in 1° categoria.

Gli Arbitri di età superiore ai 38, 36 e 34 non possono conseguire la promozione, rispettivamente, alla 2°, 3° e 4° categoria.

L'Ufficiale di Campo, dopo il compimento del 36° anno di età, non può essere promosso alla lista nazionale.

Art. 35

Nuova promozione

Gli Arbitri retrocessi in categorie inferiori non potranno, l'anno successivo, essere nuovamente promossi.

Art. 36 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Concetto di età

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente capo per la rilevazione dell'età degli Arbitri ed Ufficiali di Campo, si fa riferimento a quella compiuta alla data del 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

I requisiti ed i limiti prescritti dagli artt. 21 e 34 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex giocatori, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA o per casi particolari riconosciuti validi.

CAPO III

I COMMISSARI SPECIALI

Art. 37

La categoria

La categoria dei Commissari Speciali è composta da elementi qualificati del CIA per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri ed Ufficiali di Campo impegnati nei Campionati Federali.

Art. 38

Classificazione

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA i Commissari Speciali, in relazione all'ambito operativo di competenza, sono classificati in:

- Commissari Speciali Nazionali;
- Commissari Speciali Regionali.

I commissari Nazionali potranno essere utilizzati anche a livello periferico.

Art. 39

Lista Unica Nazionale

I Commissari Nazionali fanno parte di un'unica lista. All'inizio di ogni anno sportivo, il CIA li selezionerà per il loro utilizzo ed impiego nei diversi campionati.

Art. 40

Commissari Speciali Nazionali

Titoli e requisiti d'ammissione

L'inserimento nella lista dei Commissari Speciali Nazionali è subordinato al superamento di appositi corsi organizzati, annualmente, dal CIA ed ai quali sono ammessi a partecipare:

- a) gli arbitri di 1° e 2° categoria che ne facciano esplicita richiesta, come appartenenti alla categoria dei Fuori Quadro;
- b) i Commissari Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali Arbitri, su specifica richiesta numerica del CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.

Art. 41

Commissari Speciali Regionali

Titoli e requisiti d'ammissione

L'accesso alla qualifica di Commissario Speciale Regionale è subordinato al superamento di specifico corso di qualificazione organizzato dai Comitati Regionali Arbitri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo del CIA

Possono essere ammessi ai corsi di qualificazione gli ex Arbitri che, dopo aver svolto almeno 5 anni di attività siano stati inseriti nella categoria di Fuori Quadro.

Il Consiglio Direttivo del CIA definisce metodologie e programmi dei corsi e mette a disposizione qualificati Istruttori.

Art. 42 **Visionatori dei Commissari Speciali**

I Commissari nazionali, nel corso dell'anno sportivo, sono valutati da Visionatori, nominati dal CIA, sia nel corso delle specifiche gare di campionato, sia in sede di specifici raduni per i quali il CIA stabilisce modalità, programmi ed istruttori.

Art. 43 (del. 294 C.F. 14.2.04) **Programmazione attività**

Il Coordinatore dello specifico settore centrale di categoria, previsto dall'art. 9, promuove lo sviluppo tecnico della categoria;

- A) organizza corsi e raduni dei tesserati;
- B) controlla l'operato dei Commissari Nazionali;
- C) propone le selezioni dei Commissari nazionali.

Al termine di ogni anno sportivo il Coordinatore presenta al Consiglio Direttivo del CIA apposita relazione tecnica e le proposte di inserimento/esclusione dalle liste dei Commissari Nazionali.

Nel caso in cui il Commissario Speciale Nazionale non svolga, per due anni consecutivi, l'attività a livello nazionale, lo stesso verrà escluso dalle liste nazionali e immesso in quelle regionali, dalle quali potrà essere riproposto dopo due anni di attività per il passaggio ai campionati superiori.

La proposta di esclusione deve essere completata dalla indicazione della possibilità od opportunità di utilizzazione del tesserato a livello periferico.

Nei confronti dei Commissari regionali le attività di cui ai punti A),C) rientrano nella competenza delle Commissioni Regionali Arbitri che, prima dell'inizio di ogni anno sportivo, dovranno, tempestivamente, inviare al CIA le liste dei Commissari Regionali utilizzati.

Art. 44 **Doveri**

I Commissari Speciali oltre che uniformare il loro comportamento ai criteri e principi disciplinati, per tutti i tesserati, dalle norme generali contenute nel titolo VI sono, in particolare, tenuti a:

- A) - partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, predisposti dal CIA;
- B) - partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale;
- C) - accettare le gare per le quali sono stati designati.

L'inosservanza alle sopraindicate prescrizioni comporta il deferimento alla Commissione Disciplina CIA.

L'inosservanza della prescrizione di cui alla lettera A) comporta la revoca della qualifica.

Art. 45
Incompatibilità

Il Commissario perde definitivamente la qualifica nel caso di tesseramento come allenatore, giocatore o dirigente di società.

CAPO IV

ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI

Art. 46
Istruttori

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CIA preposti all'istruzione degli Arbitri. In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttori regionali;
- Istruttori provinciali.

Art. 47
Istruttori Regionali

Gli Istruttori Regionali, uno per ciascuna regione, sono designati dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art.48
Istruttori Provinciali

Gli Istruttori Provinciali, generalmente uno per provincia, sono designati dal Consiglio Direttivo del CIA, su segnalazione degli Istruttori regionali.

Art. 49
Requisiti

La designazione degli Istruttori di entrambe le categorie è subordinata al positivo superamento di apposito corso selettivo di preparazione e di accertamento di idoneità.

Art. 50
Compiti degli Istruttori

Gli Istruttori Regionali e Provinciali, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Coordinatore Tecnico, nonché delle direttive

organizzative dettate, rispettivamente, dalle Commissioni Regionali e Provinciali Arbitri, curano l'istruzione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri.

Gli Istruttori Provinciali hanno, altresì, funzioni coadiutorie degli Istruttori Regionali.

Art. 51 **Doveri degli Istruttori**

Gli Istruttori hanno i seguenti obblighi:

A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, fissati dal CIA;

B) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali e Provinciali.

L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta il deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) comporta la revoca della qualifica.

In caso di necessità il CIA può utilizzare ove riterrà necessario il loro impiego.

Art. 52 **Decadenza e revoca degli Istruttori**

Gli Istruttori decadono per dimissioni o revoca da parte della Commissione Disciplina del CIA.

CAPO V

GLI ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 53 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)

Istruttori

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CIA preposti all'istruzione degli Ufficiali di Campo.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttori nazionali;
- Istruttori regionali;
- Istruttori provinciali.

Art. 54 **Istruttore Nazionale**

L'Istruttore Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo del CIA.

Qualora se ne ravveda la necessità possono essere nominati ulteriori istruttori Nazionali.

Art. 55
Istruttori Regionali

Gli Istruttori regionali, uno per ciascuna regione, sono nominati con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 56
Istruttori Provinciali

Gli Istruttori provinciali, generalmente uno per provincia, sono designati dal CIA, su segnalazione degli Istruttori Regionali di categoria.

Art. 57
Norme applicative
Rinvio

Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità, si applicano al presente capo, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV del presente Titolo (Istruttori degli Arbitri).

CAPO VI
Miniarbitri

Art. 58
La Categoria

I Miniarbitri vengono inquadrati in un'unica categoria, ma sono suddivisi, ai fini del loro impiego nei Campionati Federali in:

- Miniarbitri compresi tra il 13° ed il 17° anno;
- Allievi Arbitri, dal 17° al 18° anno.

I Miniarbitri sono abilitati a dirigere le gare di Mini Basket, i Campionati Giovanili con esclusione del campionato Juniores M/F e Under 20 M/F.

Gli Allievi Arbitri sono abilitati a dirigere i Campionati regionali con esclusione della Serie C2.

Per l'impiego nei campionati Regionali Senior è obbligatorio che abbiano maturato una esperienza di almeno due anni.

Art. 59 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)
Reclutamento Miniarbitri e Mini Ufficiali di Campo

La qualifica di Miniarbitro si ottiene previo superamento di appositi corsi.

Possono partecipare ai corsi i giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 13 ed i 17 anni per i Miniarbitri e dai 15 ai 17 anni per i Mini Ufficiali di Campo.

Art. 60 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Decadenza dalla qualifica di Miniarbitro e Mini Ufficiale di Campo

I Miniarbitri ed i Mini Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo del tesseramento per due anni;
- c) per effetto di specifica sanzione art. 99;
- d) al compimento del 18° anno di età, qualora non provvedano, entro sei mesi, a fare domanda di passaggio alla qualifica di Arbitro e Ufficiale di Campo Regionali, previo parere favorevole del CIA Regionale.

Art. 61 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Tesseramento in altre categorie

I Miniarbitri ed i Mini Ufficiali di Campo conservano il diritto di svolgere attività di giocatore nei settori ai quali appartengono per età o qualifica.

I Miniarbitri se ritenuti idonei possono essere designati come Mini Ufficiali di Campo nei campionati di loro pertinenza.

I Mini Ufficiali di Campo non possono svolgere attività di Miniarbitro.

Art. 62 (del. 231 C.F. 12-13.12.03)

Doveri dei Miniarbitri e Mini Ufficiali di Campo

I Miniarbitri ed i Mini Ufficiali di Campo hanno l'obbligo di :

- a) partecipare ai raduni Tecnici, nazionali o interregionali e regionali o provinciali predisposti dal CIA. I Miniarbitri devono sottoporsi a visita medica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo.
- b) accettare le designazioni dei Campionati, tornei e di Mini Basket;
- c) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CIA Nazionale, Regionale o Provinciale.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la segnalazione, da parte della Commissione Provinciale CIA competente, al Presidente della Commissione Regionale CIA che, in caso di ripetute inosservanze, può deferire il Miniarbitro o il Mini Ufficiale di Campo alla Commissione Disciplina del CIA.

Art. 63

Passaggio alla qualifica di Arbitro

Al compimento del 18° anno di età gli Allievi Arbitri, che hanno svolto una congrua attività arbitrale, possono presentare domanda per essere ammessi nella categoria degli Arbitri Regionali (6^ Categoria).

CAPO VII
Istruttori dei Miniarbitri

Art. 64
Istruttori

Gli Istruttori Miniarbitri sono elementi qualificati dal CIA preposti all'istruzione dei Miniarbitri.

Il Coordinatore del Settore, invia le direttive agli Istruttori Miniarbitri, di concerto con il CIA e con la collaborazione del Coordinatore Tecnico.

In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttori Regionali Miniarbitri;
- Istruttori Provinciali Miniarbitri.

Non esiste incompatibilità tra la qualifica di Istruttore Arbitri ed Istruttore Miniarbitri.

Art. 65 (del. 294 C.F. 14.2.04)
Istruttori Regionali Miniarbitri

Gli Istruttori Regionali Miniarbitri, uno per ciascuna regione, sono designati dal CIA su proposta del Coordinatore dello specifico settore d'intesa con la Commissione Regionale CIA. L'Istruttore Regionale Miniarbitro è parificato all'Istruttore Provinciale Arbitri ed è qualificato per l'istruzione degli aspiranti arbitri.

Art. 66
Istruttori Provinciali Miniarbitri

Gli Istruttori Provinciali Miniarbitri sono designati dal CIA, su segnalazione degli Istruttori Regionali di categoria.

Art. 67
Norme applicabili
Rinvio

Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità si applicano al presente Capo, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV del presente Titolo (Istruttori degli Arbitri).

CAPO VIII
TESSERAMENTO

Art. 68
Tessera Federale

Tutti i tesserati CIA devono essere in possesso della tessera federale di categoria, da richiedere nei termini e con le formalità previste, annualmente, alla Federazione.

Il mancato o ritardato tesseramento comporterà l'immediata sospensione da ogni attività ed, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica del tesserato, salvo la deroga di cui all'art. 25 lett. B).

Art. 69
Sospensione temporanea

La qualifica di Arbitro, Ufficiale di Campo, Commissario Speciale, Istruttore, Componente della Commissione Regionale e Provinciale Arbitri, viene sospesa per la durata del mandato, a seguito di eventuale elezione o nomina a cariche Federali sia centrali che periferiche.

TITOLO VI
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 70
Comportamento

Tutti i tesserati devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono.

Art. 71
Divisa

Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare la divisa stabilita dal CIA.

Art. 72
Dichiarazioni

Eventuali dichiarazioni ad organi di informazione devono essere, preventivamente, autorizzate dal CIA.

Il tesserato, comunque, sarà responsabile delle proprie dichiarazioni.

Art. 73
Doveri

E' obbligatorio, per i tesserati CIA, partecipare alle riunioni tecniche. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso.

Gli Arbitri debbono superare i test atletici indetti prima e durante il campionato, secondo le modalità stabilite, annualmente, dal CIA.

La mancata partecipazione o il mancato superamento dei test, quando essi siano previsti porterà al deferimento alla Commissione Disciplina del CIA per l'esclusione dalle liste. Fanno eccezione i casi in cui esistono gravi e documentati motivi, comunicati al CIA, con largo anticipo, e comunque, previsti da specifica normativa, annualmente emessa.

Per assicurare un dinamico adattamento delle norme del presente regolamento alle esigenze operative sopravvenienti, al fine di assicurare la migliore e tempestiva funzionalità organizzativa del Settore, il Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 5, può dettare, all'inizio di ogni anno sportivo, specifiche istruzioni operative per tutte le categorie di tesserati.

Le stesse, nei confronti dei destinatari, hanno valore prescrittivo. La loro eventuale inosservanza comporta gli effetti, anche sanzionatori, espressamente contemplati in dette disposizioni oltre che dai principi generali fissati dal presente regolamento ed il deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.

Art. 74
Rapporti dei Commissari Speciali

Ogni arbitro ed Ufficiale di Campo ha diritto ad essere visionato dai Commissari Speciali in funzione delle valutazioni tecniche di fine anno.

Il numero minimo di rapporti da redigere per ciascun Arbitro ed Ufficiale di Campo è indicato, all'inizio dell'anno sportivo, dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 75
Valutazioni

Alla fine della stagione sportiva ogni Arbitro ed Ufficiale di Campo ha diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita.

Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, l'Arbitro deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

Copia delle comunicazioni saranno inviate, a cura del CIA, ai Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri che le trasmetteranno alle Commissioni Provinciali CIA.

Le promozioni e retrocessioni, come previsto dall'art. 5 lettera g), degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo Nazionali saranno rese pubbliche attraverso un Comunicato Ufficiale.

Art. 76
Assicurazione e divisa di gioco

La FIP provvede alle necessarie forme assicurative idonee a tutelare gli Arbitri, Ufficiali di Campo, Commissari Speciali, Istruttori e Miniarbitri per il caso di infortuni derivanti dall'effettiva ed ufficiale pratica dell'attività di competenza.

La FIP fornisce la divisa di gioco ed il materiale necessario ad Arbitri, Ufficiali di Campo e Miniarbitri per svolgere il loro compito.

Art. 77
Arrivo sul campo di gioco

I tesserati, salvo gravi motivi, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi.

Essi sono tenuti a presentarsi in campo entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 78
Invio referti e rapporti

Arbitri, Commissari Speciali e Miniarbitri devono far pervenire ai competenti organi federali, nei termini stabiliti, i rapporti redatti per la gara.

E' responsabilità del 1° Arbitro l'invio del referto al competente organismo di omologazione.

Art. 79
Accettazioni

I tesserati hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto.

Art. 80
Rifiuti

I tesserati devono essere sempre disponibili all'accettazione della designazione per la gara.

I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione.

Art. 81
Designazioni Commissari Speciali

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del Coordinatore del Settore che ha facoltà, di avvalersi dei Componenti nominati dal CIA.

Art. 82
Direzione di incontri e tornei amichevoli, all'estero

Gli Arbitri, in caso di invito all'estero, per la direzione di incontri o Tornei amichevoli, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del CIA.

La mancata osservanza della presente disposizione comporta il deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.

Art. 83
Deferimento

Oltre i casi espressamente previsti dal presente regolamento, la mancata osservanza, da parte dei tesserati, degli artt. 72, 74,75, 82, 84 può comportare deferimento alla Commissione Disciplina del CIA e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine campionato.

Art. 84
Direzione in coppia

Di norma alla direzione della gara deve essere designata una coppia di Arbitri e/o Miniarbitri salvo il caso in cui, per la situazione di organico o per il numero delle gare da dirigere ciò non risulti possibile; in tal caso può essere designato un singolo Arbitro o Miniarbitro.

Annualmente il Consiglio Federale stabilisce i campionati nei quali la direzione potrà essere eventualmente affidata a tre arbitri.

TITOLO VII

VALUTAZIONI

Art. 85
Valutazioni

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo sono valutati dai Commissari Speciali, con le modalità previste dal presente regolamento.

I criteri di valutazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del CIA, all'inizio dell'anno sportivo, e non possono, nella sostanza, essere modificati fino al successivo anno sportivo.

Art. 86 (del. 294 C.F. 14.2.04)
Reclami - Ricorsi

Non sono ammissibili reclami in ordine alle valutazioni tecniche degli Arbitri, Ufficiali di Campo e Commissari Speciali e Miniarbitri e Mini Ufficiali di campo.

Nel caso di esclusione dalle liste di fine anno sportivo, di retrocessione o di mancata promozione, il tesserato che ravvisi una errata compilazione della graduatoria derivante dalle valutazioni ricevute e/o per motivi disciplinari in base a quanto stabilito dalle norme relative emanate dal CIA ad inizio di ciascun anno sportivo, può proporre ricorso entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso o comunicazione di esclusione, di retrocessione o di mancata promozione, alla Commissione Disciplina del CIA in prima istanza e alla Corte Federale, accludendo la relativa tassa fissata dalla Federazione in seconda istanza.

TITOLO VIII

DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA
PASSAGGI DI CATEGORIA – RIMBORSI

Art. 87
Designazioni per gare di campionati regionali e provinciali

Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo, di campionati nazionali, sono tenuti a svolgere attività anche nei campionati regionali e provinciali ed, in caso di necessità, nei campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali di serie professionistica, B/M, C/M ed A Femminile non possono, in nessun caso, essere designati il giorno precedente a quello stabilito per la gara nazionale in cui sono impegnati.

L'Arbitro od Ufficiale di Campo che rifiuti, per più di 3 volte, nel corso del campionato, le designazioni di cui al presente articolo verrà deferito alla Commissione Disciplina del CIA per i provvedimenti di competenza.

Art. 88
Campionati regionali e provinciali

Per la gestione dei campionati regionali e provinciali vengono utilizzati Arbitri ed Ufficiali di Campo a disposizione per tali campionati.

Art. 89
Designazioni Arbitri per Incontri Internazionali

Negli incontri internazionali, riconosciuti dalla FIBA, per i quali vengano richiesti Arbitri Italiani, la designazione è di competenza del CIA.

Art. 90
Designazioni Ufficiali di Campo per Incontri Internazionali

Negli incontri internazionali riconosciuti dalla FIBA, le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA che può delegare il Presidente della Commissione Regionale CIA.

Art. 91
Designazione degli Arbitri
Competenza

La designazione degli Arbitri è di competenza del CIA per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alle Leghe Professionistiche, alle Leghe dilettanti Maschile e Femminile.

Art. 92 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)
Arbitri ed Ufficiali di Campo Nazionali

Gli Arbitri, al loro passaggio nella 4° categoria, e gli Ufficiali di Campo, al loro passaggio nella lista nazionale, diventano, automaticamente, Arbitri ed Ufficiali di Campo Nazionali.

Art. 93
Passaggio di Categoria

Non è consentito il passaggio di categoria automatico tra le due categorie di Arbitri ed Ufficiali di Campo.

E' previsto il passaggio, a richiesta dell'interessato dalla categoria dei Miniarbitri a quella degli Arbitri, al compimento del 18° anno, secondo quanto previsto dall'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 94
Riunioni

Le Commissioni Provinciali Arbitri debbono organizzare riunioni periodiche obbligatorie (almeno 8 in un anno) con i tesserati del CIA e devono inviare alla competente Commissione Regionale il verbale sintetico della riunione con i nominativi degli assenti ingiustificati.

Art. 95
Tessera di Libero Ingresso.

Gli Arbitri in attività hanno diritto, ogni anno, alla tessera di libero ingresso a tutti i campi di gioco; vi hanno, altresì, diritto gli Ufficiali di Campo e gli Allievi Arbitri e i Miniarbitri (se possibile).

La tessera può essere revocata o temporaneamente sospesa, solo su determinazione del Consiglio Direttivo del CIA, in presenza di comportamenti od atti posti in essere dai tesserati, in violazione di norme comportamentali e regolamentari, in specie delle disposizioni impartite annualmente, come previsto dall'art. 73, commi 4° e 5°, indipendentemente dalla circostanza che dette infrazioni abbiano dato luogo al deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.

Art. 96
Cambio di domicilio e residenza

In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, alla sezione designazione competente ed alla commissione regionale e provinciale.

In particolare, stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e certezza delle segnalazioni e comunicazioni di servizio, la tempestiva comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

Art. 97
Spese di trasferta

Le spese di trasferta degli Arbitri, Ufficiali di Campo, Miniarbitri, Commissari Speciali ed Istruttori verranno rimborsate dalla FIP secondo le tariffe approvate dal Consiglio Federale.

TITOLO IX
MISURE DISCIPLINARI

Art. 98 (del. 3 C.P. 22.1.03)
Sospensione cautelare

Il Presidente del CIA, sentito il Consiglio Direttivo del CIA, può sospendere da ogni attività federale, per un periodo massimo di un mese, il tesserato sia per motivi tecnici e/o comportamentali e sia, in via cautelativa, quando è stato deferito alla Commissione Disciplina del CIA.

La stessa misura può adottare detta Commissione, in attesa dell'esaurimento dell'iter procedurale.

Art. 99
Decadenza della qualifica

Il tesserato al quale venga inflitta dagli Organi di Giustizia Federale, una squalifica di un anno, o superiore, decadrà, automaticamente, dalla qualifica rivestita.

Art. 100
Esclusione dalle liste

Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste sarà automatica per tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 30 giorni se comminata dalla Commissione Disciplina del CIA o superiore ai 20 giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 101
Reclamo

Il tesserato CIA contro la decisione della Commissione Disciplina del CIA e della Commissione Giudicante Nazionale può proporre reclamo alla Corte Federale.

Il reclamo, tuttavia non sospende l'esecuzione della eventuale sanzione inflitta.

TITOLO X

ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO
FINE ATTIVITA'

Art. 102
Conferimento di qualifiche onorifiche

Agli Arbitri, Ufficiali di Campo, ed Istruttori Nazionali, non più in attività possono essere conferite, dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, particolari qualifiche onorifiche, in presenza di specifiche peculiarità e motivi di particolare apprezzamento rinvenibili nell'assolvimento degli incarichi professionali, protratti nel tempo, nell'ambito dell'organizzazione della FIP, oltre i criteri ed i requisiti indicati dalle specifiche norme del presente titolo.

Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, se già conferita, in presenza di sopravvenuti od accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico o professionale, e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 103
Arbitri
Qualifiche

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri, non più operanti, sono classificati in:

- Arbitri d'Onore;
- Arbitri Benemeriti d'Eccellenza;
- Arbitri Benemeriti;
- Arbitri Fuori Quadro;
- Istruttori D'Onore.

Art. 104
Ufficiali di Campo
Qualifiche

Agli effetti del loro inquadramento nel CIA, gli Ufficiali di Campo, non più in attività, si distinguono in:

- Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
- Ufficiali di Campo Benemeriti;
- Ufficiali di Campo Fuori Quadro
- Istruttori d'Onore.

Art. 105
Arbitri e Istruttori D'Onore

Può essere conferita la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri Internazionali che abbiano svolto, con continuità, encomiabile attività per il miglioramento tecnico ed organizzativo della classe arbitrale, eccellendo in campo nazionale, ed avendo dato prova di dedizione e fede nella propria missione sportiva e che, in campo internazionale, abbiano diretto almeno due delle seguenti manifestazioni FIBA:

- a) Giochi Olimpici;
- b) Qualificazioni Preolimpiche;
- c) Campionati del Mondo Assoluti Maschili e/o Femminili;
- d) Campionati Europei Assoluti Maschili e/o Femminili;
- e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura della FIBA.

Hanno diritto alla qualifica di Arbitro d'Onore i Presidenti del CIA che abbiano ricoperto per un quadriennio sportivo tale mandato.

Hanno diritto alla qualifica di Istruttore d'Onore gli Istruttori Nazionali che al termine del loro mandato abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni. In caso di necessità il CIA può utilizzarli ove lo ritenga necessario.

Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.

Art. 106
Arbitri ed Ufficiali di Campo
Benemeriti D'Eccellenza

Può essere conferita la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno venti anni di anzianità, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) abbiano diretto per almeno otto anni nella massima categoria maschile;
- b) siano stati arbitri internazionali;
- c) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri almeno per un quadriennio sportivo;
- d) abbiano ricoperto la carica di Componente il Consiglio Direttivo almeno per un quadriennio sportivo;
- e) abbiano ricoperto la carica di Istruttore Regionale per almeno otto anni.

Alla presente categoria di Arbitri è riconosciuta la tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.

La qualifica di cui al presente articolo può essere conferita anche agli Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di appartenenza alla categoria o di anzianità di tessera che abbiano rivestito le cariche di cui alle lettere c) e d), per il periodo ivi previsto.

Art. 107
Arbitri ed Ufficiali di Campo
Benemeriti

Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di tessera, che abbiano continuativamente svolto attività nel settore, possono essere proposti per la nomina a Benemeriti.

Si considerano equiparati ad anni trascorsi in attività anche i periodi di assolvimento dei seguenti incarichi:

- a) Commissario Speciale;
- b) Istruttore Nazionale o Periferico;
- c) Componente delle Commissioni Regionali o Provinciali Arbitri;
- d) Consigliere CIA;
- e) Componente delle Commissioni Centrali del CIA;
- f) Componente delle Commissioni Designazioni Centrali.

Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso compatibilmente con le esigenze prioritarie degli Arbitri in attività, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale, il quale valuterà se gli stessi prendono parte alla vita del proprio gruppo Arbitri Provinciali.

Art. 108
Arbitri ed Ufficiali di Campo
Fuori Quadro

Possono essere inseriti in tale categoria gli Arbitri ed Ufficiali di Campo che, al termine della loro attività, ne facciano richiesta scritta al CIA, al fine di non perdere l'anzianità di tessera durante l'attesa per partecipare a corsi di Commissario Speciale, Istruttore o per essere inserito nelle varie Commissioni periferiche.

Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni per gli Arbitri e per gli Ufficiali di Campo.

Al termine di tale periodo l'Arbitro e l'Ufficiale di Campo Fuori Quadro, che non abbia ottenuto uno dei suddetti incarichi, decade automaticamente dalla qualifica.

Il periodo trascorso nel ruolo Fuori Quadro non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerita, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 109
Incompatibilità all'attività arbitrale.

Gli Arbitri d'Onore, Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti, Fuori Quadro e gli Ufficiali Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti e Fuori Quadro non possono svolgere alcuna attività arbitrale. Possono far parte della categoria di Arbitro Regionale i Commissari Speciali Nazionali purché non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione della loro attività arbitrale. Il loro impiego nell'attività Regionale deve essere esclusivamente di appoggio e sostegno ai nuovi arbitri.

TITOLO XI
NORME FINALI

Art. 110
"Prorogatio"

Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la fine della carica dell'Organo del CIA.

Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del Comitato e dei suoi organismi centrali e periferici le funzioni e competenze proprie dei suddetti incarichi sono prorogate fino al momento in cui il Consiglio Direttivo del CIA sarà nominato e non adotti nuovi provvedimenti di conferma di incarico.

Art. 111
Rinvio alle norme Federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Organico ed Esecutivo della FIP.

TITOLO XII
PREMI

Art. 112 (del. 393 C.F. 27.7.02)
"Tipi"

I Premi Federali per gli Arbitri sono i seguenti:

- a) Premio Vito Martiradonna
- b) Premio Angeb Bovi

Art. 113 (del. 393 C.F. 27.7.02)
Premio "Vito Martiradonna"

Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo Nazionale e, possibilmente in campo Internazionale.

Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:

- Presidente Federale
- Presidente C.I.A. o loro delegati
- Presidente C.N.A.

Il Premio consiste in una medaglia d'oro e in un diploma.

Il Premio non può essere assegnato allo stesso Arbitro per due anni consecutivi e per più di tre volte nell'arco della carriera.

Art. 114 (del. 393 C.F. 27.7.02)

Premio "Bovi"

Il Premio è annualmente conferito dal C.I.A. al migliore giovane Arbitro di ogni Regione su indicazione del Presidente della Commissione Regionale Arbitri in accordo con il Consiglio Direttivo Regionale.

L'Arbitro premiato non deve aver compiuto 5 (cinque) anni di attività e non deve aver subito provvedimenti disciplinari.

Il Premio consiste in una medaglia d'argento e in un diploma.